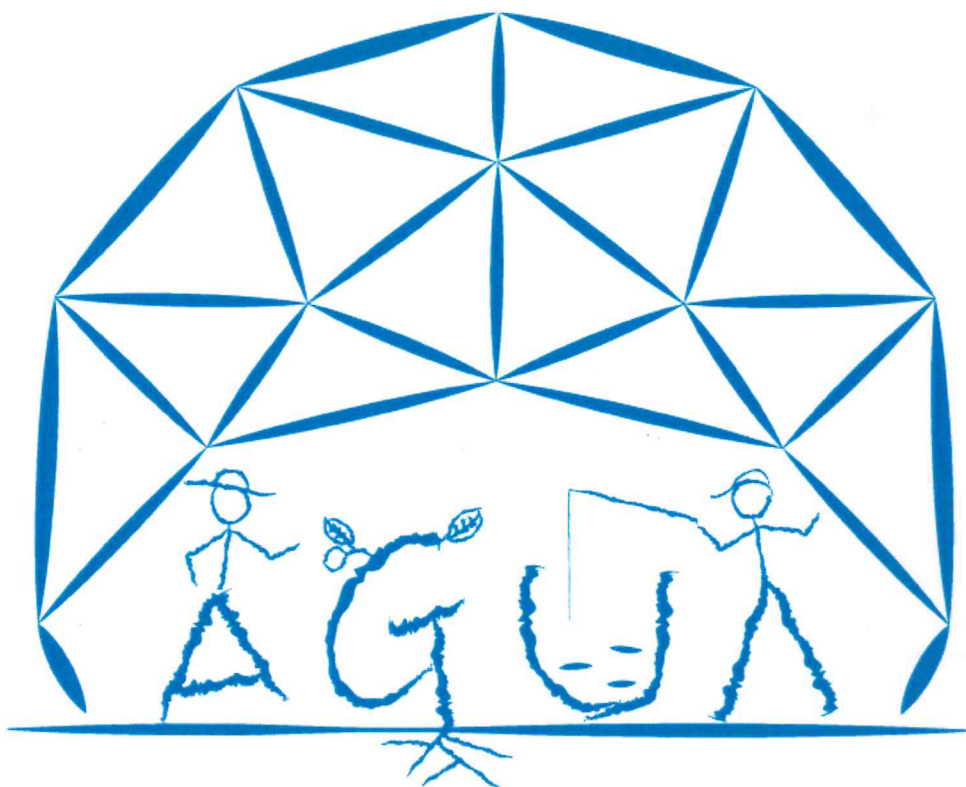


STATUTO

AGUA A.P.S

ASSOCIAZIONE GENERAZIONE UMANA ATTIVA A.P.S.



revisione statuto sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli associati

16 marzo 2023

TITOLO I

Denominazione, Sede, Durata, Finalità, Oggetto Sociale

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. - Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi anche CTS, e di ogni altra normativa vigente applicabile agli Enti del Terzo Settore - ETS - del Codice Civile nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, l'Associazione denominata *AGUA* (Associazione Generazione Umana Attiva) *A.P.S.*.

L'acronimo *A.P.S.* inserito nella denominazione sarà indicato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, previa iscrizione al RUNTS.

AGUA A.P.S. è un'Associazione non riconosciuta, indipendente, apartitica, aconfessionale e priva di scopo di lucro. L'ordinamento interno disciplinato dal presente Statuto dell'Associazione è informato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, finalizzata alla massima partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati.

ART. 2 - SEDE E DURATA

La sede legale di *AGUA A.P.S.* è fissata nel Comune di Potenza (PZ) in Via del Gallitello n. 109/A, salva la facoltà di istituire sedi secondarie, previa deliberazione dell'Assemblea.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta la modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione di Promozione Sociale *AGUA A.P.S.* opera nel territorio della Regione Basilicata.

L'Associazione avrà durata illimitata.

ART. 3 - FINALITÀ E SCOPO

L'Associazione *AGUA A.P.S.* persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro in ossequio agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona umana, e valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione *AGUA A.P.S.* ha lo scopo di promuovere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, mediante attività culturali, sociali, informative e mediatiche.

Le attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, che costituiscono l'oggetto sociale, sono individuate nelle seguenti:

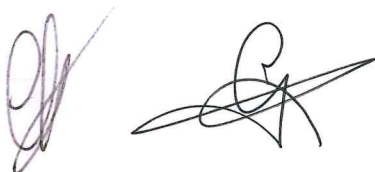
- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e diffusione di informazioni scientifiche con finalità applicative. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 - ✓ organizzazione di laboratori formativi multidisciplinari;
 - ✓ realizzazione di dimostratori a dimensione reale;
 - ✓ coltivazione e studio di verdure e ortaggi mediante tecniche innovative di coltura;
 - ✓ realizzazione di sistemi per la distribuzione dei prodotti su scala territoriale locale;
 - ✓ studio, ricerca e produzione di specie ittiche;
 - ✓ promozione dei sistemi di sostenibilità alimentare, energetica e ambientale;

- ✓ organizzazione di iniziative culturali finalizzate all'inclusione e alla creazione dello sviluppo lavorativo territoriale, anche attraverso mezzi di comunicazione;
 - ✓ sperimentazione e promozione di modelli economici alternativi finalizzati alla diffusione del benessere;
 - ✓ promozione della microimpresa territoriale e assistenza allo sviluppo locale;
 - ✓ organizzazione di eventi e manifestazioni culturali per la diffusione dei risultati;
 - ✓ studio, promozione e realizzazione di comunità energetiche;
 - ✓ realizzazione di attività didattiche di educazione ambientale rivolte a scuole, insegnanti e al mondo degli adulti;
- c) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;
- d) beneficenza e/o cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii., erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del CTS;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) attività educative, produttive, commerciali, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- g) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 328/2000 e ss.mm.ii.;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, naturali, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei produttori e dei fruitori delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e di gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché la promozione dell'utilizzo della moneta complementare;
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- k) l'Associazione *AGUA APS* potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione *AGUA A.P.S.* potrà esercitare, nel rispetto dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *Attività diverse* da quelle previste dall'art. 5 del CTS ed individuate con il presente Statuto, a condizione che siano secondarie e strumentali alle attività previste all'art. 4 del presente Statuto.

La relativa deliberazione è adottata dal Consiglio Direttivo e comunicata al RUNTS.



TITOLO II

Associati

ART. 6 - ASSOCIATO: DEFINIZIONE, CONDIZIONI DI AMMISSIONE, DIRITTI ED OBBLIGHI.

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi Associati) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che secondo lo Statuto e la normativa applicabile sono ammessi a parteciparvi, in qualità di associati fino a quando non si verifichi una causa di cessazione di tale loro qualità.

Gli aderenti all'Associazione *AGUA A.P.S.* si distinguono nelle seguenti categorie:

1. **Associati Fondatori:** i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
2. **Associati Ordinari:** i soggetti che abbiano presentato richiesta scritta di adesione all'Associazione e che versano la quota di iscrizione ordinaria e che partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi dell'Ente.
3. **Associati Onorari:** sono sia persone fisiche che Enti del terzo settore, distintisi in ambito sociale per particolari meriti e qualità, nonché per meritevoli attività a favore dell'Associazione *AGUA A.P.S.*. Tali membri ammessi all'Associazione non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
4. **Associati Sostenitori:** tutti coloro che, oltre alla quota ordinaria annuale, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'assunzione della qualità di Associato si consegue all'accoglimento della domanda di ammissione, nella quale si dichiara di condividere le finalità perseguite dall'Associazione *AGUA A.P.S.* impegnandosi ad osservare il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e stabilisce la quota annua minima di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione. La domanda si intende accettata se entro 60 giorni dal suo ricevimento non è stato deliberato diniego.

Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda di ammissione nei casi di persone condannate a pene interdittive dai pubblici uffici e negli altri casi di condanne dell'Autorità Giudiziaria, anche non definitive.

In caso di ammissione, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro 60 giorni, comunica all'interessato a mezzo raccomandata A/R, ovvero altro mezzo avente valore legale idoneo ad assicurarne la conoscenza, la decisione, motivandola. L'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della convocazione immediatamente successiva.

L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei.

Gli Associati sono liberi di appartenere ad altre Associazioni o Organizzazioni le cui attività non contrastino con i principi statutari e con gli scopi perseguiti dall'Associazione *AGUA A.P.S.*

Nel presente Statuto quando si menzionano gli Associati senza aggettivazione ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

Il versamento della quota associativa è dovuto per ogni anno di iscrizione all'Associazione, va effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno ed è valida per l'anno solare nel quale è eseguito;

Per il socio moroso di due o più annualità, il versamento singolo/parziale sarà sempre imputata alle annualità precedenti. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni e quote di natura patrimoniale.

Il versamento della quota associativa può essere effettuato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche mediante conferimento di ore di propria competenza in applicazione dello strumento della banca del tempo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota. È comunque facoltà degli Associati effettuare liberi versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Le donazioni libere in danaro o di diversa natura che superino i 200 € di valore sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.



ART. 8 – RECESSO

Qualunque Associato e in qualunque momento può comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e quindi di cessare la sua qualità di Associato.

La comunicazione di recesso ha efficacia immediata, dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi già maturati in capo all'Associato recedente e, in particolare, non lo esime dal pagamento della quota associativa annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il recesso dell'Associato deve avvenire mediante invio di lettera raccomandata A/R, ovvero altro mezzo avente valore legale idoneo ad assicurarne la conoscenza, presso la sede legale dell'Associazione, con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso non libera l'Associato dagli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione, fino al pagamento di quanto dovuto nei confronti della stessa alla data del recesso.

ART. 9 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato, mediante lettera raccomandata A/R ovvero altro mezzo avente valore legale idoneo ad assicurarne la conoscenza.

La deliberazione di esclusione sospende i diritti di partecipazione dell'Associato all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con efficacia dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso.

Gli Associati perdono la loro qualifica per i seguenti gravi motivi:

- a) esclusione per mancato pagamento della quota associativa annuale (salva sanatoria decisa dal Consiglio Direttivo se l'Associato adempia nel nuovo termine intimatogli), per mancato rispetto delle norme statutarie e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- b) espulsione a seguito di provvedimento disciplinare, giusta previsione di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- c) svolgimento di attività o assunzione di incarichi che pongano l'Associato in evidente conflitto di interessi con l'Associazione;
- d) morte dell'associato. La partecipazione all'Associazione è di carattere personale, per cui la morte dell'Associato non determina alcun diritto degli eredi di subingresso.

La sussistenza delle fattispecie di cui ai punti che precedono in elenco è accertata e valutata con decisione del Consiglio Direttivo il quale adotterà una delibera motivata che verrà comunicata all'Associato a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero altro mezzo avente valore legale idoneo ad assicurarne la conoscenza. Avverso la decisione è data la facoltà all'interessato di inviare al Consiglio Direttivo un ricorso scritto e motivato, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero altro mezzo avente valore legale idoneo ad assicurarne la conoscenza, entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione. Se il Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta, da inviarsi entro 30 giorni dell'avvenuto ricevimento del ricorso, dovesse confermare la propria decisione, l'aspirante Associato potrà, entro i successivi 30 giorni da tale ultima comunicazione, ricorrere all'Assemblea, mediante lettera raccomandata A/R ovvero altro mezzo avente valore legale idoneo ad assicurarne la conoscenza inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea decide entro la prima seduta utile. È comunque fatto salvo il ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria entro sei mesi a norma dell'art. 24, comma 3, del Codice Civile. Gli Associati che recedano, perdano o vengano esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere in parte o per intero la restituzione dei contributi e/o delle quote associative a qualsiasi titolo versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di violazione da parte degli Associati dei doveri disciplinati dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti associativi, così come per il caso di condanne in sede di giustizia ordinaria e penale, gli stessi potranno essere sottoposti a procedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo, il quale potrà adottare, a seconda dei casi ed in

proporzione della loro gravità, uno dei seguenti provvedimenti:

- ammonizione scritta o richiamo;
- sospensione temporanea dell'associato da 1 a 6 mesi;
- espulsione definitiva dall'Associazione.

I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo dovranno essere comunicati all'Associato, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero altro mezzo avente valore legale idoneo ad assicurarne la conoscenza.

Avverso il provvedimento disciplinare è data facoltà all'interessato di inviare un ricorso scritto e motivato al Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero altro mezzo avente valore legale idoneo ad assicurarne la conoscenza, entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento. Se il Consiglio Direttivo dovesse confermare la propria decisione con comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni dell'avvenuto ricevimento del ricorso, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero altro mezzo avente valore legale, l'associato entro i successivi 30 giorni da tale ultima comunicazione potrà ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata A/R ovvero altro mezzo avente valore legale idoneo ad assicurarne la conoscenza, inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea decide entro la prima seduta utile.

ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli Associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee sociali, godono del diritto di voto per l'approvazione, modificazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti. Se maggiori di età hanno diritto, nei limiti e con le modalità previste da Statuto e Regolamenti, a proporsi quali candidati per gli organi dell'Associazione, purché iscritti nel Libro degli Associati da almeno 3 mesi. Se minorenni sono rappresentati, nell'elettorato attivo e passivo, dall'esercente la potestà genitoriale.

Non possono, invece, rivestire cariche associative o incarichi gli Associati che abbiano interessi commerciali ed economici che configurino un conflitto di interessi con i fini e gli scopi associativi.

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti purché iscritti nel Libro degli Associati da almeno 3 mesi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere visione del rendiconto economico – finanziario e consultare i verbali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale;
- tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi, evitando di ledere l'immagine o la credibilità dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Gli Associati con l'atto di adesione all'Associazione accettano le regole del presente Statuto partecipando attivamente alla vita della stessa, al fine di garantirne la crescita.



TITOLO III

Governance, Organi Sociali

ART.12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- l'Organo di Controllo e di Revisione legale dei Conti (se nominato o da nominarsi obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., come stabilito nel successivo art. 22 del presente Statuto).

La composizione e il funzionamento degli Organi avvengono nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario oppure dall'Organo di Controllo se nominato o se obbligatoriamente previsto nei casi di cui all'art. 30 del CTS.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale scritto, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART.14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio di Esercizio.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, con le seguenti competenze:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione che il Consiglio Direttivo deve attuare, al fine di perseguire lo scopo per il quale l'Associazione è stata costituita;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge, nei casi previsti dall'art. 30 del CTS o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge nei casi previsti dall'art. 31 del CTS o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- approva il Bilancio consuntivo d'esercizio, il Bilancio preventivo, il Bilancio sociale, se previsto, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei membri dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto con maggioranze qualificate;
- approva ogni regolamento (ad eccezione di quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo), la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione dell'Associazione ed in particolare approva l'eventuale regolamento di svolgimento dell'Assemblea;

- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

ART.15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati oppure dall'Organo di Controllo se nominato o se obbligatoriamente previsto nei casi di cui all'art. 30 del CTS.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o canale di comunicazione riconosciuto dall'Associazione, che ne garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso è spedito almeno quindici giorni prima dell'adunanza:

- agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati e/o canale di comunicazione riconosciuto dall'Associazione, che garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione;
- ai consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica risultanti all'atto della loro nomina e/o canale di comunicazione riconosciuto dall'Associazione che ne garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione.

L'Assemblea è presieduta da Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni dando conto di ciò nel verbale dell'adunanza.

ART.16 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la partecipazione di almeno il cinquanta per cento più uno degli Associati, salvo diversamente previsto;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, salvo diversamente previsto.

Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, se in essi non è diversamente disposto, occorre almeno la presenza dei tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati iscritti nel Libro degli Associati, salvo diverse disposizioni.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità; così pure il componente dell'eventuale Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti o dipendente dell'Associazione, se associati.

Ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta anche in calce alla convocazione. Il delegato non può assumere più di tre deleghe. Qualora si rendesse necessario acquisire un numero di deleghe superiore a tre, le stesse potranno essere conferite ed accettate con indicazione di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in diversi luoghi, contigui o distanti, in collegamento audio e/o video, a condizione che siano rispettati metodo collegiale e principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;



- in ogni luogo, in collegamento audio e/o video, si disponga di foglio presenze, da allegare al verbale dell'adunanza.

ART. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPETENZE E COMPOSIZIONE. DURATA DELLA CARICA. CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI.

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui è affidata la funzione amministrativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare:

- programma le attività da proporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- cura l'organizzazione degli eventi formativi e culturali dell'Associazione;
- elabora proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, nonché redigere e approvare il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione e gli altri Regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto;
- propone all'Assemblea la quota associativa annuale;
- prevede i criteri di ammissione dei nuovi associati ed accoglie o respinge le relative domande di ammissione;
- cura gli affari di ordine amministrativo e la parte finanziaria dell'Associazione;
- cura la formazione del Bilancio consuntivo d'esercizio, del Bilancio preventivo e del Bilancio sociale, se previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- compila il rendiconto contabile annuale e redige l'eventuale relazione annuale al rendiconto contabile;
- stipula contratti e conferisce mandati di consulenza;
- elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- convoca l'Assemblea dei soci.
- decide sull'interpretazione dello Statuto ed è responsabile della sua applicazione,
- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'Organo amministrativo dell'Associazione.

È compito del Consiglio direttivo la corretta tenuta:

- dei verbali dell'assemblea;
- dell'elenco dei soci;
- dei fogli di cassa.

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicati da Enti del Terzo settore Associati, che non hanno natura di persona fisica.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati decadono dall'ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 26 del CTS, ed in tal caso si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Dalla nomina di tutti i membri del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della carica.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I suoi membri non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

In caso venga meno uno o più consiglieri, per dimissioni, morte, revoca o altre cause, si procede per cooptazione del

primo dei presenti nella lista dei non eletti. Nel caso tale lista sia incapiente ovvero se viene meno la maggioranza dei membri dell'organo, il Presidente procede entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea indicando nuove elezioni.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, nel cui ordine del giorno deve essere posta la sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere eletto che subentra al Consigliere cessato rimane in carica per il tempo residuo del consigliere cessato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure ne sia fatta richiesta da almeno n. 2 Consiglieri o dall'Organo di Controllo se nominato o se obbligatoriamente previsto nei casi di cui all'art. 30 del CTS.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte nell'arco dell'anno solare ad intervalli regolari, ma può essere convocato dal Presidente ogniqualvolta che egli lo ritenga necessario.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito tramite posta elettronica e/o canale di comunicazione riconosciuto dall'Associazione, che ne garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione, con l'indicazione di luogo, giorno, ora della riunione e delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno due giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i componenti e il componente dell'Organo di Controllo se nominato o se obbligatoriamente previsto nei casi di cui all'art. 30 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora alla stessa cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in collegamento audio e/o video; in tal caso valgono le stesse regole previste per l'Assemblea.

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ART.18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai sette componenti del Consiglio Direttivo e tra i medesimi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione ed ha il compito di:

1. convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
2. proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
3. prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
4. proporre la bozza del bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio, bilancio sociale se previsto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
5. rappresentare l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio su deliberazione del Consiglio Direttivo;

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione (3 anni) ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.

ART.19 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione di funzioni ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per assenza, impedimento o dimissioni.

ART.20 - IL SEGRETARIO



Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi collegiali dell'Associazione, ad eccezione di quelle dell'Organo di controllo se nominato o se obbligatoriamente previsto nei casi di cui all'art. 30 del CTS.

Il Segretario cura la regolare tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, il Libro Verbali del Consiglio Direttivo e il Libro degli Associati.

ART.21 - II TESORIERE

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione tenendo il conto di tutto il denaro ricevuto e dei pagamenti effettuati.

Il Tesoriere cura:

- la gestione del cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili;
- predispone e cura, dal punto vista contabile e fiscale, la bozza di bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo, il bilancio sociale se previsto, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

ART.22 - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., è nominato l'Organo di Controllo.
2. L'Organo di Controllo ha carattere monocratico, è eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni non rinnovabili.
3. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. Egli deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il Bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
7. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni gestionali o su determinati affari.



TITOLO IV

Entrate, Scritture Contabili e Bilancio

ART. 26 – ENTRATE e PROVENTI

L'Associazione *AGUA APS* trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della sua attività nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente applicabile, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati (introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione);
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali (redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione);
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale (apporti degli associati diversi da quelli destinati ad incrementi del patrimonio);
- entrate derivanti da eventuali attività effettuate, ai sensi del comma 6, art. 85 del CTS, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non destinata ad incremento del suo patrimonio;
- altri ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate espressamente previste o ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- contributi dello Stato, delle Regioni, Enti locali ed altre istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e da Organismi internazionali;
- entrate da sponsorizzazioni e/o convenzioni;
- altri ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate espressamente previste o ammesse ai sensi del CTS.

ART.27 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione *AGUA APS* ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali.

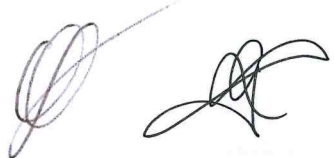
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o qualunque ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

ART. 28 - BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Associazione *AGUA APS* sono redatti secondo il principio dell'annualità dell'esercizio finanziario, con decorrenza 01/01 - 31/12 di ogni anno, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Per ciascun esercizio finanziario entro il 30 novembre il Presidente predispose per l'anno successivo il bilancio e la relazione sul programma di attività che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Il bilancio consuntivo o rendiconto è proposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea ordinaria e trasmesso al RUNTS annualmente nei termini previsti dalla normativa vigente.



ART.29- LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 del CTS l'Associazione tiene:

1. Libro degli Associati,
2. Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee degli Associati,
3. Registro dei Volontari,
4. Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo,
5. Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo se nominato o se obbligatoriamente previsto nei casi di cui all'art. 30 del CTS.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei documenti che s'intende consultare. L'autorizzazione, su appuntamento, deve essere rilasciata entro venti giorni dalla richiesta. L'eventuale richiesta di copia di atti, ove consentito dal R.E. 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) comporta il pagamento dei relativi costi, secondo quanto stabilito nel Regolamento.

ART. 30 - IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato a favore dell'Associazione, non è ripetibile in alcun caso e, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, morte, recesso o esclusione dell'Associato dall'Associazione.

ART. 31 - BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART.32 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione *AGUA A.P.S.* si avvale prevalentemente dell'attività di personale volontario, ai sensi dell'art 17 del CTS, ed eventualmente di lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 16 del CTS.

L'Associazione *AGUA A.P.S.* può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS.

I volontari che svolgono attività di volontario in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro.

ART. 33 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In ogni caso di estinzione o eventuale scioglimento dell'Associazione che sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

L'eventuale cambio di iscrizione nella sezione del RUNTS non costituisce causa di scioglimento.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto ed agli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii, Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto va interpretato secondo le regole e i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile in materia di interpretazione dei contratti.

Potenza, addì 16 marzo 2023

 (IL PRESIDENTE)
 (IL SEGRETARIO)

